



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13480 del 2018, proposto da GIUSEPPE FORTUNA rappresentato e difeso da se stesso nonché dall'avv. Umberto Corona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4

contro

- GUARDIA DI FINANZA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 0317564/2018 del 26/10/18, con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha respinto l'istanza di accesso generalizzato del 28/09/18 presentata dal ricorrente,

e per la condanna della Guardia di finanza al rilascio dei dati richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 22/11/18 e depositato in pari data Giuseppe Fortuna ha impugnato il provvedimento prot. n. 0317564/2018 del 26/10/18, con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha respinto l'istanza di accesso generalizzato del 28/09/18 da lui presentata, ed ha chiesto la condanna della Guardia di finanza al rilascio dei dati richiesti.

La Guardia di finanza ed il Ministero dell'economia e delle finanze, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 26/03/19, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 07/05/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Giuseppe Fortuna impugna il provvedimento prot. n. 0317564/2018 del 26/10/18, con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha respinto l'istanza di accesso generalizzato del 28/09/18 da lui presentata, e chiede la condanna della Guardia di finanza al rilascio dei dati richiesti.

Il ricorrente ha richiesto l'accesso generalizzato, in riferimento agli anni 2015 – 2017, ai “dati numerici indicati nelle Tabelle della forza effettiva e degli impieghi della Guardia di finanza per macrotipologia di Reparti in allegato 4 alla presente istanza” (pag. 3 dell'istanza di accesso del 28/09/18); nella tabella allegata

all'istanza i reparti, a cui si riferiscono i dati, sono i seguenti:

- Comando Generale;
- tutti i Comandi Interregionali;
- tutti i Comandi Regionali;
- tutti i Comandi Provinciali;
- tutti i Comandi Speciali;
- tutti i Comandi direttamente esecutivi del servizio;
- tutti i Comandi Aeronavali;
- tutti i Comandi/Istituti di istruzione e dal Centro di Reclutamento;
- tutti i Comandi/Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo;
- tutti i Comandi e Reparti non classificabili tra i precedenti.

Con il provvedimento del 26/10/18 la Guardia di finanza, dopo avere richiamato la sentenza n. 8862/18 del TAR Lazio, ha respinto l'istanza di accesso generalizzato in quanto l'ostensione dei dati richiesti è suscettibile di comportare un "pregiudizio concreto e attuale alla sicurezza nazionale, anche con riguardo alle implicazioni inerenti alla sicurezza economica e finanziaria del Paese e, mediatamente, dell'Unione Europea, alla difesa e alle questioni militari, alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico" (pag. 3 dell'atto del 26/10/18).

Il diniego di accesso opposto dalla Guardia di finanza è immune dalle censure prospettate da parte ricorrente la quale, invocando la finalità di controllo in ordine all'utilizzo delle risorse pubbliche, sottesa alla richiesta di ostensione, evidenzia che l'accesso avrebbe ad oggetto informazioni aggregate con conseguente impossibilità di configurare un pregiudizio concreto ed attuale agli interessi indicati nell'atto impugnato.

Nella fattispecie il ricorrente ha esercitato l'accesso generalizzato per il quale l'art. 5 bis d. lgs. n. 33/13, seguendo la terminologia utilizzata dall'Anac nelle Linee Guida del 2016, prevede limiti:

- c.d. "assoluti" (comma 3) "nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è

subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”;

- c.d. “relativi” (commi 1 e 2) allorché sussiste un “pregiudizio concreto” ad una serie di interessi privati e pubblici tra cui, per quello che rileva ai fini della decisione, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato.

Il Tribunale ritiene che nella fattispecie l’ostensione dei dati sia suscettibile di comportare un pregiudizio concreto agli interessi pubblici da ultimo indicati.

In questo senso, deve essere evidenziato che, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, i dati richiesti non possono considerarsi “aggregati” in quanto, come emerge dalla tabella allegata all’istanza di accesso, gli stessi riguardano più annualità e distinte tipologie di Reparti e di codice S.I.Ris., ovvero il Sistema Informativo sugli Impieghi della Guardia di Finanza.

Come evidenziato dalla difesa erariale nella memoria di costituzione, i dati S.I.Ris., rapportando i dati sull’impiego del personale con i risultati conseguiti nel corrispondente periodo temporale, influiscono sulle “successive politiche operative, di mobilità delle risorse umane e di impiego delle risorse materiali” che si estrinsecano nell’adozione della “Programmazione operativa annuale della Guardia di finanza” adottata ogni anno dal Comandante Generale per attuare le direttive dell’autorità politica.

I dati oggetto della richiesta, pertanto, sono suscettibili di ostendere le concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali della Guardia di finanza in quanto:

- ogni tipologia di reparto è prevalentemente deputata ad uno o più specifici impieghi di talché la pubblicizzazione dei dati richiesti potrebbe influire anche sulla conoscenza del concreto dispiegarsi delle singole missioni istituzionali e delle scelte della Guardia di finanza in ordine all’entità del personale destinata e da destinare agli impieghi stessi;

- come condivisibilmente dedotto dall'amministrazione resistente, devono essere anche considerati gli effetti derivanti dalla combinazione ed interpolazione dei dati richiesti con gli ulteriori dati oggetto della richiesta di accesso, concernenti la forza effettiva di ogni reparto, e con quelli già pubblicati.

In sostanza i dati richiesti, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente (pag. 12 della memoria depositata il 19/04/19), si rivelano idonei a palesare le modalità e le politiche operative di impiego del personale passate ed anche future potendo, dal riferimento alle annualità trascorse, essere desunta la linea di tendenza nella gestione delle risorse umane da parte dell'amministrazione valevole anche per gli anni a venire.

Le circostanze in esame inducono, pertanto, il Tribunale a ritenere che nella fattispecie l'accesso generalizzato possa comportare un "concreto pregiudizio" agli interessi, quali la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, richiamati nell'atto impugnato, e che, quindi, l'accesso sia precluso ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 d. lgs. n. 33/2013.

Ciò è, per altro, confermato dal fatto che l'eventuale ostensione dei dati, oggetto della richiesta di accesso, ne comporterebbe inevitabilmente anche la diffusione a mezzo internet come consentito dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 33/13 e come preannunciato dallo stesso ricorrente nell'istanza.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La novità della questione giuridica oggetto di causa, concernente l'applicazione della disciplina in materia di accesso generalizzato, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Mattei, Presidente FF

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE

Fabio Mattei

IL SEGRETARIO